

Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA)

del 25 giugno 2025 (Stato 1° novembre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 11 della legge federale del 21 giugno 1991¹
sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina la protezione di persone e beni materiali importanti contro i seguenti pericoli di piena:

- a. inondazioni dovute a straripamento delle acque, ruscellamento superficiale, affioramento delle acque sotterranee oltre la superficie terrestre nonché onde causate dal vento e onde di gravità che si propagano oltre le rive;
- b. colate detritiche;
- c. erosione e deposito di materiale solido;
- d. depositi e ostruzioni causati da materiale galleggiante.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. pianificazione integrale: una pianificazione che coinvolge le cerchie interessate, pondera gli interessi in modo equilibrato e combina le misure in maniera ottimale;
- b. approccio in funzione dei rischi: un approccio in cui i rischi attuali e futuri vengono sistematicamente rilevati, valutati e considerati in modo trasparente nell'attuazione delle misure.

Art. 3 Gestione dei pericoli di piena e dei rischi

I Cantoni riducono il rischio di piena a un livello accettabile e lo limitano nel lungo termine, rilevando e valutando i dati di base necessari nonché pianificando le misure in modo integrale e attuandole; in tale ambito, prendono segnatamente in considera-

zione gli aspetti ecologici, le conseguenze dei cambiamenti climatici e l'evoluzione dell'utilizzo del territorio.

Capitolo 2: Acquisizione di dati di base e misure

Art. 4 Acquisizione di dati di base da parte della Confederazione

¹ L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) elabora i dati di base di interesse nazionale per la protezione contro le piene. A tale scopo:

- a. effettua i rilevamenti riguardanti la protezione contro le piene;
- b. misura i corsi d'acqua;
- c. rileva i dati idrologici di base;
- d. tiene un inventario delle misure cofinanziate dalla Confederazione;
- e. analizza gli eventi;
- f. allestisce panoramiche.

² Può fatturare emolumenti per le prestazioni fornite in ambito idrologico.

Art. 5 Acquisizione di dati di base da parte dei Cantoni e designazione delle zone di pericolo

¹ I Cantoni elaborano i dati di base per la protezione contro le piene. A tale scopo:

- a. rilevano lo stato delle acque e la loro evoluzione;
- b. documentano e analizzano gli eventi;
- c. documentano e valutano le opere e gli impianti di protezione;
- d. tengono un catasto degli eventi nonché delle opere e degli impianti di protezione;
- e. registrano pericoli e rischi;
- f. allestiscono valutazioni dei pericoli e panoramiche dei rischi;
- g. allestiscono pianificazioni globali e, se del caso, pianificazioni di livello superiore.

² Designano le zone di pericolo.

³ Tengono conto dei dati di base rilevati dalla Confederazione e dei suoi aiuti all'esecuzione.

⁴ Presentano periodicamente all'UFAM le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali conformemente alle disposizioni.

⁵ Mettono gratuitamente a disposizione di tutti gli interessati i dati di base elaborati.

Art. 6 Misure di pianificazione del territorio

¹ I Cantoni tengono conto delle zone di pericolo e dei rischi nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d'incidenza territoriale. Nelle zone di pericolo, assicurano in particolare:

- a. una limitazione dei rischi in caso di azzonamenti, aumento della densità edificatoria e cambiamento di destinazione di una zona, come pure nel rilascio di permessi di costruzione per edifici e impianti;
- b. una riduzione dei rischi inaccettabili attraverso il cambiamento di destinazione di una zona, la diminuzione della densità edificatoria e il dezonamento o lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati.

² Nei loro piani direttori e di utilizzazione, i Cantoni definiscono gli spazi liberi in cui possono verificarsi le piene, in modo da proteggere altre zone. Negli spazi liberi il rischio deve essere limitato attraverso il tipo e il grado di utilizzazione.

Art. 7 Misure organizzative

¹ I Cantoni adottano misure organizzative per salvare vite umane e limitare l'entità dei danni in caso di evento. A tale scopo:

- a. assicurano che vengano allestiti i piani d'intervento, che gli organi di condotta e le forze d'intervento civili li conoscano, e che si tengano le relative esercitazioni;
- b. assicurano che gli organi di condotta e le forze d'intervento civili ricevano una consulenza specializzata per la preparazione e la gestione degli eventi di piena;
- c. allestiscono e gestiscono i dispositivi di allarme necessari a proteggere gli insediamenti e le vie di comunicazione dai pericoli di piena;
- d. adottano provvedimenti tecnici per supportare le forze d'intervento nella gestione degli eventi di piena.

² Se opportuno, sfruttano le possibilità di ritenzione delle piene nei bacini di accumulazione.

Art. 8 Misure di ingegneria naturalistica e tecniche nonché aree di ritenzione

¹ I Cantoni adottano misure di ingegneria naturalistica e tecniche per ridurre e limitare il rischio di eventi di piena. Tra queste rientrano opere e impianti di protezione in grado di trattenere, deviare o far defluire le acque di piena. Tali opere e impianti di protezione devono essere ripristinati, sostituiti o realizzati ex novo in modo da ottimizzarne la durata di vita e la funzionalità.

² Progettano nuove opere e impianti di protezione resistenti. Verificano la capacità di sovraccarico e la sicurezza del sistema di opere e impianti di protezione esistenti, adeguandole se necessario.

³ Nella misura del possibile utilizzano materiale di costruzione naturale e tipico per le acque in questione.

⁴ Designano aree di ritenzione che danno diritto a indennità, nelle quali, mediante misure di protezione, le piene vengono convogliate e fatte defluire, in modo da caricare tali aree con maggiore frequenza o intensità e proteggere così altre zone.

Art. 9 Manutenzione delle acque

I Cantoni assicurano che le acque, le opere e gli impianti di protezione siano sottoposti a una manutenzione adeguata, così da:

- a. mantenere la capacità di deflusso e limitare la dinamica delle acque laddove necessario;
- b. ottimizzare la durata di vita e la funzionalità di opere e impianti di protezione.

Capitolo 3: Concessione di sussidi federali

Sezione 1: Condizioni

Art. 10 Condizioni per la concessione di indennità per misure adottate dai Cantoni

Affinché le condizioni legali per la concessione di indennità di cui all'articolo 6 LSCA siano soddisfatte, le misure devono essere in particolare necessarie per l'interesse pubblico e deve essere garantita la manutenzione ulteriore delle acque nonché delle misure tecniche, di ingegneria naturalistica e organizzative.

Art. 11 Indennità per l'acquisizione di dati di base e per le misure adottate dai Cantoni

¹ L'UFAM accorda ai Cantoni indennità per:

- a. i rilevamenti dello stato delle acque, la documentazione degli eventi, le analisi degli eventi, i catasti degli eventi e delle opere di protezione, le valutazioni dei pericoli, le panoramiche dei rischi, le pianificazioni globali e altre pianificazioni di livello superiore;
- b. gli accertamenti per la limitazione e l'evoluzione dei rischi attraverso misure di pianificazione del territorio, nonché la demolizione e lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;
- c. l'allestimento, la manutenzione e la sostituzione di provvedimenti tecnici per interventi d'emergenza e dispositivi di allarme, le pianificazioni d'intervento e la consulenza specializzata a organi di condotta e forze d'intervento civili;
- d. la manutenzione, il ripristino, la sostituzione, lo smantellamento e la realizzazione di opere e impianti di protezione;
- e. il mantenimento di profili di deflusso o volumi di ritenzione e la piantagione di vegetazione adatta alla stazione per stabilizzare le scarpate di sponda;

- f. i lavori di sgombero, i mancati ricavi e la sostituzione di colture agricole a seguito di eventi nelle aree di ritenzione che danno diritto a indennità;
- g. i mancati ricavi dovuti all'abbassamento preventivo dei bacini di accumulazione artificiali in caso di evento, nonché i mancati ricavi dovuti all'utilizzo condiviso di bacini di accumulazione artificiali;
- h. l'elaborazione di ulteriori dati di base e l'adozione di ulteriori misure necessarie per una gestione efficace dei pericoli di piena e dei rischi secondo l'articolo 3.

² Non è accordata alcuna indennità per:

- a. misure volte a proteggere opere e impianti che al momento della loro realizzazione sono stati edificati in zone di pericolo già designate o in aree notoriamente pericolose e che non erano necessariamente vincolati a tale ubicazione;
- b. misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci o sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti;
- c. l'attuazione dei dati di base e delle misure nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d'incidenza territoriale;
- d. l'esercizio di provvedimenti tecnici per interventi d'emergenza e di misure di contenimento delle piene in bacini di accumulazione nonché le spese di organi di condotta e forze d'intervento coperte dal mandato di base;
- e. l'esercizio di misure tecniche e di sistemazione dei corsi d'acqua negli insediamenti per la gestione dell'acqua piovana;
- f. l'elaborazione di strumenti di lavoro, direttive e linee guida cantonali.

Art. 12 Spese computabili

¹ Per le indennità sono computabili soltanto le spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile.

² Per le indennità di cui all'articolo 11 capoverso 1 sono computabili le spese relative a:

- a. l'elaborazione dei dati di base e la pianificazione delle misure;
- b. l'esecuzione e l'attuazione;
- c. l'acquisto di terreni, le servitù nonché l'espropriazione formale e materiale;
- d. la terminazione.

³ Non sono computabili in particolare:

- a. gli emolumenti dovuti;
- b. le spese che possono essere trasferite ai responsabili dei danni;
- c. le spese per la creazione di valori aggiunti rilevanti che derivano dalla misura, indipendentemente dalla protezione contro le piene;

- d. le spese per le misure che apportano alle strade nazionali un miglioramento della protezione contro le piene e che sono già coperte dalla partecipazione ai costi dell'Ufficio federale delle strade;
- e. i costi per le spese amministrative.

Art. 13 Concessione delle indennità

¹ Le indennità per l'acquisizione di dati di base sono accordate globalmente. L'ammontare delle indennità globali è stabilito negli accordi di programma tra l'UFAM e il Cantone interessato in funzione dell'entità dei dati di base acquisiti.

² Le indennità per le misure di protezione contro le piene sono accordate globalmente con riserva del capoverso 3. L'ammontare delle indennità globali è stabilito tra l'UFAM e il Cantone interessato nel quadro degli accordi di programma in base a:

- a. il rischio di piena;
- b. l'entità, l'efficacia e la qualità delle misure.

³ Le indennità possono essere accordate nel singolo caso mediante decisione se le misure:

- a. hanno un costo superiore a cinque milioni di franchi;
- b. interessano più di un Cantone o riguardano le acque sui confini nazionali;
- c. riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali;
- d. richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica a causa delle possibili alternative o per altri motivi; oppure
- e. non erano prevedibili.

⁴ Le indennità per prestazioni supplementari nel caso di misure dipendono da:

- a. il grado di attuazione dei dati di base;
- b. l'entità, l'efficacia e la qualità delle misure.

⁵ Le indennità per misure straordinarie di protezione contro i pericoli naturali dipendono da:

- a. la necessità delle misure a seguito di una situazione straordinaria;
- b. il notevole onere finanziario a carico del Cantone interessato dalle misure di protezione contro i pericoli naturali;
- c. la visione d'insieme della pianificazione.

Sezione 2: Procedura per la concessione di indennità globali

Art. 14 Domanda

¹ Ogni quattro anni il Cantone inoltra all'UFAM una domanda di indennità globali.

² La domanda deve contenere informazioni concernenti:

- a. gli obiettivi programmatici da raggiungere;
- b. i dati di base e le misure presumibilmente necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione.

³ Nel caso delle misure di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con gli altri Cantoni interessati.

Art. 15 Accordo di programma

¹ L'UFAM stipula l'accordo di programma con l'autorità cantonale competente.

² Oggetto dell'accordo di programma sono in particolare:

- a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere;
- b. la prestazione del Cantone;
- c. i contributi della Confederazione;
- d. il controlling;
- e. la restituzione dell'indennità globale in caso di adempimento parziale e sottrazione allo scopo da parte del Cantone.

³ L'accordo di programma è stipulato per una durata di quattro anni.

⁴ L'UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi di programma, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo di programma.

Art. 16 Pagamento

Le indennità globali sono pagate a rate.

Art. 17 Rendicontazione e controllo

¹ Il Cantone presenta ogni anno all'UFAM un rapporto sull'impiego delle indennità globali.

² L'UFAM controlla a campione:

- a. l'esecuzione delle singole prestazioni conformemente agli obiettivi programmatici;
- b. l'impiego dei contributi versati.

Art. 18 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

¹ L'UFAM sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

- a. non adempie l'obbligo di rendicontazione (art. 17 cpv. 1);
- b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

² Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l'UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

³ Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità vengono sottratti al loro scopo, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

⁴ Se le lacune non vengono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 1990² sui sussidi (LSu).

Sezione 3: Procedura per la concessione di indennità nel singolo caso

Art. 19 Domanda

¹ Il Cantone inoltra all'UFAM la domanda di indennità nel singolo caso.

² La domanda contiene i seguenti documenti:

- a. una descrizione completa del progetto, inclusi i piani;
- b. il preventivo e la ripartizione delle spese;
- c. una panoramica dei rischi esistenti, dell'efficacia delle misure su tali rischi nonché dell'evoluzione e della valutazione dei rischi futuri;
- d. i risultati degli accertamenti relativi all'idoneità e alla necessità delle misure e delle loro ripercussioni, nonché i risultati della ponderazione degli interessi;
- e. l'eventuale rapporto relativo all'impatto sull'ambiente;
- f. i pareri dei servizi cantonali specializzati;
- g. l'approvazione del progetto e il decreto di finanziamento.

³ L'UFAM può richiedere altri documenti.

Art. 20 Concessione e pagamento dei contributi

¹ L'UFAM fissa l'ammontare dell'indennità mediante decisione.

² ...³

³ Paga i contributi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 21 Rendicontazione e controllo

Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l'articolo 17.

² RS 616.1

³ Abrogato dalla cifra I n. 3 dell'O del 27 ago. 2025 concernente l'abolizione dell'obbligo di approvazione o consultazione del DFF o dell'AFF statuito in 12 disposizioni che prevedono aiuti finanziari, con effetto dal 1° nov. 2025 (RU 2025 550).

Art. 22 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

¹ Se, nonostante un'intimazione, il Cantone non esegue la misura per la quale è stata accordata un'indennità o lo fa solo in modo parziale, l'indennità non viene pagata oppure viene ridotta.

² Se sono state pagate indennità e il Cantone, nonostante un'intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è disciplinata dall'articolo 28 LSu.

³ Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità vengono sottratti al loro scopo, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

⁴ Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dall'articolo 29 LSu.

Sezione 4: Procedura per la concessione di aiuti finanziari**Art. 23** Domanda

¹ Il richiedente di cui all'articolo 7 capoverso 2 LSCA inoltra la domanda di aiuti finanziari all'UFAM.

² La domanda deve contenere informazioni concernenti:

- a. gli obiettivi da raggiungere;
- b. le attività e i progetti necessari per raggiungere gli obiettivi;
- c. le spese totali delle attività e dei progetti, la ripartizione delle spese tra le organizzazioni partecipanti e l'importo dell'aiuto finanziario richiesto;
- d. un calendario di esecuzione delle attività e dei progetti.

Art. 24 Concessione e determinazione

¹ L'UFAM può accordare aiuti finanziari per attività e progetti di interesse nazionale.

² L'UFAM fissa l'ammontare degli aiuti finanziari sulla base delle disposizioni di legge, del suo interesse per l'adempimento dei compiti, della sua valutazione dell'efficacia e delle possibilità di finanziamento del richiedente.

³ Può accordare l'aiuto finanziario in base all'onere o in modo forfettario.

⁴ Determina l'aiuto finanziario mediante decisione o stipula un contratto con il richiedente.

Capitolo 4: Vigilanza della Confederazione

Art. 25 Parere relativo a misure di protezione contro le piene

¹ I Cantoni, prima di decidere in merito a misure di protezione contro le piene in virtù dell'articolo 3 capoversi 1 e 2 LSCA, sottopongono il progetto all'UFAM per parere, fatta eccezione per le misure che non richiedono spese particolari.

² Devono tuttavia essere obbligatoriamente sottoposte per parere le misure che:

- a. riguardano le acque sui confini nazionali;
- b. hanno ripercussioni sulla sicurezza contro le piene di altri Cantoni o di Stati esteri;
- c. richiedono un esame dell'impatto sull'ambiente; oppure
- d. riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali.

³ Il parere dell'UFAM può anche fornire indicazioni sulla probabilità e sull'ammontare approssimativo di un'indennità per la misura.

Art. 26 Documenti

Ai fini del parere, i Cantoni inoltrano all'UFAM gli stessi documenti che devono presentare anche con la domanda di indennità nel singolo caso ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 lettere a–f.

Art. 27 Parere in merito ad altre misure

I servizi federali che prevedono o cofinanziano misure che influiscono in modo considerevole sul deflusso di acque, sul trasporto di materiale solido o sulla dinamica dei deflussi, segnatamente sui colmi di piena e sul rischio di piena, chiedono il parere dell'UFAM prima di prendere una decisione.

Art. 28 Aiuti all'esecuzione

L'UFAM elabora aiuti all'esecuzione segnatamente in materia di:

- a. esigenze per la protezione contro le piene;
- b. acquisizione di dati di base;
- c. pianificazione e attuazione di misure;
- d. condizioni per la concessione di indennità e requisiti dei conteggi.

Art. 29 Geoinformazione

L'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio

specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008⁴ sulla geoinformazione (OGI).

Capitolo 5: Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 30

¹ I Cantoni elaborano i dati di base, adottano le misure e ne controllano periodicamente l'efficacia.

² Provvedono alla manutenzione delle acque nonché delle misure tecniche, di ingegneria naturalistica e organizzative.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 31 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 2 novembre 1994⁵ sulla sistemazione dei corsi d'acqua è abrogata.

Art. 32 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 33 Disposizioni transitorie

¹ I Cantoni emanano le disposizioni esecutive concernenti sia la LSCA sia la presente ordinanza entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 15 marzo 2024⁶ della LSCA.

² Presentano per la prima volta entro il 1° dicembre 2031 all'UFAM le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere f e g.

Art. 34 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2025.

⁴ RS 510.620

⁵ [RU 1994 2502; 1998 2863 all. 5 n. 2; 2000 243 all. n. 5; 2007 5823 I 9; 2008 2809 all. 2 n. 4; 2011 649 I 2, 1955 all. n. 1; 2015 427 I 3]

⁶ RU 2025 430

Allegato
(art. 32)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...⁷

⁷ Le mod. possono essere consultate alla RU **2025** 450.